

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRG UT RAGUSA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 506
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/03/2021 REGISTRATO IL 27/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000506

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: VTDGCM59B16F899V VOTADORO GIACOMO
ID. TELEMATICO: TYK21L000506000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92026790888

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE ETS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"ASSOCIAZIONE ADAM ONLUS"

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Marzo, alle ore 10:00, in prima convocazione, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio Votadoro Giacomo, Baglieri Francesco, Pisani Sharon, come da avviso di convocazione del 19/03/2021.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Votadoro Giacomo, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 3 soci su 3, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
- 2) Cambio sede legale.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Pisani Sharon.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE ADAM (Associazione Diritti Amputati) ONLUS" a "ADAM (Associazione Diritti Amputati) ETS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 15 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

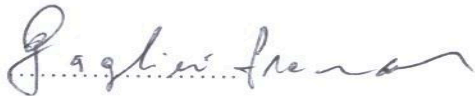
Sul secondo punto all'Ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che il cambio della sede da Via F.lli Belleo n. 92 a Ragusa a Via G. B. Iacono n. 100 a Vittoria è dovuto a motivi logistici e pratici e pertanto, dopo breve discussione, l'assemblea approva.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Vice Presidente



Il Presidente



Statuto

ADAM (Associazione Diritti Amputati) ETS

C.F. 92026790888

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

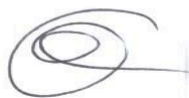
E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "ADAM (Associazione Diritti Amputati) ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Vittoria, *via G. B. Iacono n. 100*, e con *durata illimitata*. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale socio riabilitativa, socio-sanitaria, corsi di formazione, ricerca scientifica e sperimentale, turismo culturale e religioso, soggiorni in case di ospitalità al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche ed in particolare alle persone che si trovano amputate agli arti superiori e/o inferiori. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'associazione orienta la propria attività al fine di:

- Migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia delle persone che vivono in condizione di disagio e di emarginazione sociale e/o personale per aver subito grave



menomazione fisica e specificatamente delle persone amputati agli arti, nonché delle persone a rischio di incorrere in detto problema;

- Fornire un' assistenza sociale, socio-sanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva.
- Istituire corsi di formazione in campo multimediale, agricolo, artistico, artigianale e degli antichi mestieri atti ad agevolare l'inserimento nel lavoro e comunque nel contesto sociale.

I servizi che l'associazione intende offrire ineriscono pertanto differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, divertimento ed altro) per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti di queste persone disabili giacché amputate e/o in ogni modo invalidi.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà:

- a) Promuovere ogni forma d'azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza di questa categoria di soggetti, nonché a richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed Amministrativi dello Stato, degli Enti locali e le forze Politiche, affinché siano rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli;
- b) Collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore;
- c) fornire prestazione Socio-Sanitaria, Socio-Riabilitativa e Assistenza Sociale in sede; domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore della categoria delle persone che sono amputati agli arti e/o che necessitano di assistenza in quanto Invalidi;
- d) gestire in regime di convenzione con enti pubblici, con le A.S.P di competenza servizi di assistenza diretta alle persone diversamente abili e/o amputate, ed in special modo un servizio di assistenza psicologica;
- e) predisporre una serie di interventi di sostegno a favore delle persone colpite da grave



disabilità che si trovano in situazione di difficoltà;

- f) organizzare gite, escursioni, fiere, serate di beneficenza e convegni Medici;
- g) gestire strutture idonee ad ospitare i disabili per attività ludiche, ricreative, artistiche, riabilitative e lavorative;
- h) Istituire Laboratorio e/o Ambulatorio per ricerche scientifiche e piano di prevenzione;
- i) Istituire Case di accoglienza e alloggi transitori per disabili e familiari al fine di agevolare la loro presenza il più vicino possibile agli Ospedali e ad altri centri di cura/assistenza sanitaria.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3

Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi dei privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
4. contributi di organismi Internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborso derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre



associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, attraverso il consiglio direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il quale verrà nello stesso termine sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

ART. 5

Soci

Sono soci dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che condividano gli scopi dell'associazione e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnano ad osservare il presente statuto.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastano con quelli dell'associazione.

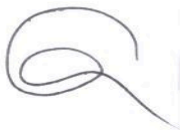
Per l'ammissione è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 Dicembre d'ogni anno.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà obbligato a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio.

Il socio, ove venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo deve essere preventivamente informato con lettera raccomandata.



L'esclusione del socio, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

1. mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
2. comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3. violazione degli obblighi statutarie e regolamentari;

le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata.

ART. 6

Diritti e Doveri dei Soci

Ciascun socio deve:

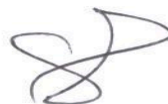
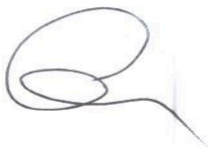
1. Osservare le norme statutarie;
2. attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee;
3. mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
4. versare la quota associativa annuale;

Ciascun socio ha diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare all'assemblea.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione.

E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.



Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 7

Organi Sociali

Sono Organi dell'associazione:

1. Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, è invece sempre previsto il rimborso delle spese sostenute, purché sempre documentate.

ART. 8

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

Può essere convocata, altresì, dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente stesso o di almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per lettera o per affissione all'albo dell'associazione.

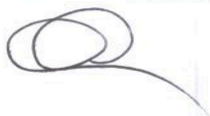
Ogni associato, persona fisica dispone di un solo voto.

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'associazione.

Hanno diritto di intervento e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell'associazione, non è ammessa delega.

L'assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sull'ammontare delle quote associative, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di



almeno metà dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a loro maggioranza.

Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera, in seduta straordinaria, con la maggioranza di 2/3 dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario per la redazione del verbale d'assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato Presidente dell'assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

ART. 9

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove persone che vengono eletti per la prima volta all'atto Costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente nomina un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza, ne farà le veci.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, o in mancanza dal Vicepresidente;

le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida, di promozione e indirizzo dell'associazione



coerentemente agli obiettivi stabiliti dall'assemblea, esso attua tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi sociali e svolge le relative attività amministrative.

A tal fine:

- delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il bilancio;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- delibera circa l'ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

ART. 10

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'associazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.

ART. 11

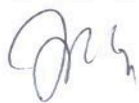
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ART. 12

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di



amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 13 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

